



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 settembre 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all'epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 495/1906 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011).

(41) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all'epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. n°. 388/1854 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

(40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all'epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota n°. 377/1844 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti, ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'affermazione della responsabilità, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per i Signori Veltroni e Cardini, 2 punti di penalizzazione oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl; e, per l'US Alessandria Calcio 1912 Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società") e per il Sig. Nario Cardini, l'Avv. Sabrina Rondinelli, che ha concluso per il rigetto dei deferimenti proposti; nessuno è comparso per il Sig. Veltroni, osserva quanto segue.

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione dei deferimenti nn. 41 e 56 del 2011 al presente deferimento n. 40 per parziale connessione soggettiva.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con tre separati atti, il Sig. Giorgio Veltroni (all'epoca dei fatti, Presidente e Amministratore Unico della Società), il Sig. Nario Cardini (all'epoca dei fatti, Legale rappresentante p.t. della Società) e l'US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:

– il Sig. Veltroni,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS;
- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia;

– il Sig. Cardini,

- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS;

– la Società,

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Motivazione

I deferimenti sono parzialmente fondati e, pertanto, vanno parzialmente accolti.

Le circostanze addebitate al Sig. Veltroni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

In particolare, a nulla può valere l'eccezione di *ne bis in idem* sollevata dalla difesa dei deferiti, in quanto il precetto sanzionatorio è chiaro nel prevedere, quale condotta vietata, proprio il mancato adempimento, che è oggetto della contestazione oggi avanzata.

Deve, viceversa, rigettarsi il deferimento proposto in danno del tesserato Cardini, in quanto la delega conferitagli in seno alla società rilevava solo per i rapporti aventi carattere sortivo con la Federazione e non per quelli di natura contabile - amministrativa.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento parziale dei deferimenti proposti, proscioglie il Sig. Nario Cardini da ogni addebito e commina al Sig. Giorgio Veltroni la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla US Alessandria Calcio 1912 Srl quelle della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all'epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all'epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (N°. n°. 627/1855 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

(82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all'epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all'epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (N°. n°. 630/1874 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

(55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (n°. 498/1902 pf10-11 SP/ac del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
letti gli atti;

a) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 20 luglio 2011 nei confronti di:

- Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. C, par. VI, punto 1, in relazione all'art.10, comma 3, CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia;

- Giorgio D'Innocenzo, Amministratore delegato della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione di cui all'art.85, lett.C, par. VI, punto 1, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS,e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento,

calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia;

- Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti;

b) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 luglio 2011 nei confronti di:

- Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, par. IV NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS;

- Maurizio Paruccini, all'epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, par. IV NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS;

- Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti;

c) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 luglio 2011 nei confronti di:

- Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, par. V NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre) nonchè al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 (Il trimestre), Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS

- Maurizio Paruccini, all'epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, par. V NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (Il trimestre) nonchè al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010

(Il trimestre), Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS

▪ Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti;
riuniti in via preliminare detti deferimenti per evidente connessione tra gli stessi;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Alberto Caverni: inibizione per mesi 9 (nove)

- Giorgio D'Innocenzo: inibizione per mesi 1 (uno)

- Maurizio Paruccini: inibizione per mesi 8 (otto)

- Alma Juventus Fano 1906 Srl: penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per recidiva e ammenda di € 10.000,00 (per mancato deposito del prospetto R/I):

preso atto che la Procura federale ha richiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione in virtù della permanenza nel tempo degli illeciti contestati per il II trimestre;

valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale;

accertato che le circostanze addebitate ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione in atti;

considerato, in particolare, che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl e, per essa i propri legali rappresentanti, non hanno depositato nel termine del 31 maggio 2011 il prospetto con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, non hanno provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 e non hanno ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010 (con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS);

considerato, altresì, che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl e, per essa i propri legali rappresentanti, non hanno provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 e non hanno ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nonché al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 (con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell'art. 10 CGS);

osservato, in merito alle sanzioni da applicarsi, che, anche alla luce degli orientamenti ormai consolidati assunti dagli Organi di giustizia sportiva, questa Commissione non ritiene di poter aderire integralmente alle richieste formulate nei confronti dei deferiti, giacchè, se i 2 punti di penalizzazione per gli illeciti contestati (mancato pagamento emolumenti da gennaio a marzo 2011 e mancato versamento ritenute Irpef e contributi Enpals per lo stesso periodo) appaiono congrui, i 2 punti di penalizzazione per gli illeciti già maturati e già sanzionati non possono essere irrogati in adesione al principio inderogabile del ne bis in idem e ciò anche in considerazione della sanzione che viene oggi irrogata per recidiva;

P.Q.M.

in accoglimento dei deferimenti, irroga e stima equo le seguenti sanzioni:

- Alberto Caverni: inibizione per mesi 6 (sei)

- Giorgio D'Innocenzo: inibizione per mesi 1 (uno)

- Maurizio Paruccini: inibizione mesi 6 (sei)
- Alma Juventus Fano 1906 Srl: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 Settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 496/1901 pf10-11 SP/ac del 20.7.2011).

(73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 626/1861 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

(72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 637/1878 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

Con provvedimento del 21 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Massimo Pattoni, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere della violazione di cui all'articolo 85, lettera C), par. VI), punto 1), in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS e all'articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Con successivo provvedimento del 27 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione sempre il Sig. Massimo Pattoni, all'epoca dei fatti in contestazione Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'articolo 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, e all'articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità

di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre), con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'articolo 10 del CGS in quanto per i precedenti periodi la Società era stata già condannata; ovviamente il deferimento ha riguardato anche la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro tempore.

Con ulteriore provvedimento recante sempre la data del 27 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i medesimi soggetti per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall'articolo 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, e all'articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre); con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'articolo 10 del CGS; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma I, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Con tre distinte memorie difensive, ognuna delle quali relativa ai deferimenti sopra menzionati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha contestato gli addebiti mossi nei propri confronti dalla Procura Federale chiedendo, in via principale, il proscioglimento della stessa e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 del CGS.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta di infliggere le seguenti sanzioni: a) al Sig. Massimo Pattoni, la sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici); b) alla Società Aurora Pro Patria la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei), oltre all'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

I motivi della decisione

La Commissione, preliminarmente, dispone d'ufficio la riunione dei procedimenti in quanto evidentemente connessi sotto il profilo soggettivo, riguardando essi stessi la medesima persona fisica, nella qualità rivestita al momento in cui si sono svolti i fatti in contestazione, e la medesima Società.

Nel merito, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto riguardo alle istanze difensive avanzate dalla Società deferita, la Commissione rileva e deduce come i deferimenti in questione siano senza fondati e pertanto debbano essere accolti.

La tesi sostenuta dalla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non può essere accolta in quanto, contrariamente a quanto dedotto nelle memorie difensive, gli addebiti in capo alla Società deferita non possono essere considerati come semplici irregolarità formali, ma piuttosto costituiscono un vero e proprio inadempimento rispetto a norme federali al cui rispetto sono tenuti, senza alcuna eccezione e senza alcuna scusante, tutti i soggetti tesserati.

Precisato quanto sopra, va rilevato che le circostanze contestate dalla Procura Federale al Sig. Massimo Pattoni, nella sua qualità, e alla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l sono ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti.

Da questa, senza ombra di dubbio, si evince come la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a) non abbia depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; b) non abbia provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, né tanto meno, alla terza scadenza, abbia provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre); c) non abbia effettivamente corrisposto ai propri tesserati gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 né tanto meno abbia provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) e per quelle di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre).

A suffragare quanto contestato dalla Procura Federale nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl sono assolutamente decisivi sotto il profilo probatorio i report redatti dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire la Deloitte & Touche, dai quali si rileva come la Società stessa, per le diverse fattispecie prese in considerazione, sia stata assolutamente inadempiente.

Altra circostanza di cui si deve tenere poi conto è quella della doppia recidiva che viene contestata dalla Procura Federale alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Difatti, come correttamente segnalato negli atti di deferimento recanti la data del 27 luglio 2011, alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tra l'altro, è stata contestata la circostanza per cui la stessa era stata già condannata per identici inadempimenti anche se riferiti a periodi differenti.

Ovviamente con riferimento alle contestazioni che formano oggetto di recidiva la Commissione, per il principio del ne bis in idem, non potendo proporre una nuova azione disciplinare né tanto meno sanzionare in maniera ripetuta i soggetti deferiti, tiene conto, ai fini della determinazione della sanzione, delle precedenti decisioni.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, si ritengono congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) al Signor Massimo Pattoni, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, mesi 6 (sei);
- b) alla Società Aurora Pro Patria 191 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, e in considerazione della recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS, penalizzazione di punti 2 (due), in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre a € 30.000,00 (€ trentamila/00).